

CIRCOLARE N. 21/2017

Pordenone, 6 aprile 2017

Ai gentili Clienti

Loro sedi

RUOLI: PROROGA E CHIARIMENTI

L'articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione di parte del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La proroga

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando apposito modello e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure, al più, in 5 rate (in un arco temporale di circa un anno e mezzo, a partire dal prossimo mese di luglio 2017).

Da segnalare che con il **decreto n. 36 del 27 marzo 2017** è stata disposta la **proroga al 21 aprile** per la consegna ad Equitalia delle istanze di definizione.

I chiarimenti sulla rottamazione

Oltre alla citata proroga, va segnalato che negli scorsi giorni l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti le modalità di definizione dei carichi iscritti a ruolo; di seguito si propongono i principali chiarimenti contenuti nella **circolare n. 2/E/2017**.

Definizione del singolo "carico"	Il contribuente, tra i diversi carichi potenzialmente definibili, può scegliere quali effettivamente definire; in particolare, all'interno del singolo ruolo sono presenti diverse partite. Il contribuente potrebbe decidere di definire anche solo alcune partite. Non è possibile, invece, definire parzialmente la "partita", di norma composta da più "articoli di ruolo", vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, Iva e Irap contenuti nella stessa "partita"), sanzioni, interessi, etc.] del credito recato dalla "partita".
Ambito temporale	La definizione può riguardare i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016. In particolare, dal tenore letterale della norma che utilizza il termine "affidati", sembra evincersi che il Legislatore intenda riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all'Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore entro la fine del 2016.
Sole sanzioni	Nel caso in cui un carico a ruolo sia composto da sole sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, comunque sarà possibile azionare la "rottamazione". L'Agenzia precisa che, qualora vi fosse uno scarico integrale del ruolo e quindi il contribuente non dovesse pagare più nulla a seguito della definizione, comunque tale definizione non avviene automaticamente, ma come per ogni altra definizione occorre presentare apposita richiesta ad Equitalia.

Multe e sanzioni non definibili	<p>Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. <p>Sono peraltro non definibili le sanzioni diverse da quelle tributarie. A titolo esemplificativo, l'Agente richiama:</p> <ul style="list-style-type: none">• le sanzioni relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;• le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici. <p>Sono invece definibili, in quanto presentano natura tributaria, le sanzioni (post 2007) irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.</p>
Il perfezionamento	<p>La definizione agevolata si innesca con la presentazione dell'istanza ad Equitalia, ma si perfeziona solo a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme richieste. L'Agente evidenzia come sia sufficiente un omesso, parziale o tardivo pagamento anche di una sola delle rate per decadere dalla definizione agevolata.</p> <p>Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito.</p> <p>È quindi di estrema importanza curare il corretto versamento delle rate.</p>
Rateizzazioni in corso	<p>Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016; a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017. A tale data:</p> <ol style="list-style-type: none">1. se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere;2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
Iscrizioni a seguito di	<p>Sono definibili sia carichi che si sono resi definitivi per mancata impugnazione o a</p>

contestazioni	<p>conclusione del giudizio, sia carichi ancora in contestazione.</p> <p>Con riferimento a questi ultimi, l'Agenzia precisa che il contribuente, presentando istanza di definizione, si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. Tale rinuncia avverrà comunque a seguito del perfezionamento della definizione, quindi a seguito del versamento dell'integrale importo dovuto.</p> <p>Con riferimento alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.</p> <p>Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione. Tali carichi possono comunque essere definiti a scelta del contribuente (ad esempio, per evitare un appello dell'Amministrazione finanziaria).</p>
----------------------	---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti